

Traduzione¹

Trattato fra la Svizzera e l'Austria-Ungheria concernente la legalizzazione di atti pubblici²

Concluso il 21 agosto 1916

Approvato dall'Assemblea federale il 21 dicembre 1916³

Istrumenti di ratificazione scambiati il 30 maggio 1917

Entrato in vigore il 30 luglio 1917

(Stato 30 luglio 1917)

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera

e

Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc.

e Re Apostolico d'Ungheria,

animati dal desiderio di facilitare le relazioni fra la Svizzera e l'Austria per quanto concerne la legalizzazione degli atti pubblici rilasciati o legalizzati dalle autorità dei due paesi, hanno convenuto di concludere a tale scopo un trattato, e hanno nominato a loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono addivenuti alla stipulazione dei seguenti articoli:

Art. 1

Gli atti stesi, rilasciati o legalizzati dai tribunali di una delle Parti contraenti non hanno bisogno di legalizzazione per essere utilizzati sul territorio dell'altra Parte, purchè siano muniti del sigillo o del bollo dei tribunale.

Art. 2

Gli atti stesi, rilasciati o legalizzati da una delle supreme o superiori autorità amministrative di una delle Parti contraenti, indicate nell'elenco annesso al presente trattato, non hanno bisogno di legalizzazione per essere utilizzati sul territorio dell'altra Parte, purchè siano muniti del sigillo o del bollo di essa autorità.

L'elenco può essere sempre modificato o completato di comune accordo, mediante una pubblicazione dell'autorità amministrativa.

CS 12 379; FF 1916 III 511 ediz. ted. 611 ediz. franc

¹ Dal testo originale francese.

² La validità del presente Tratt. è stata confermata dall'art. 1 del Tratt. del 25 mag. 1925 sull'applicazione dei Tratt. anteriori concernenti le relazioni giuridiche fra la Svizzera e l'Austria (RS 0.196.116.3) e dalla lett. B n. II 3 dello scambio di note dei 7 lug. 1948/11 ott. 1949 (RS 0.196.116.32).

³ RU 33 373

Art. 3

Per gli atti rilasciati nei distretti di confine dalle autorità fiscali (Finanzbehörden) di prima istanza, dalle esattorie (Gefällsämtler) e dagli uffici forestali (Forstämter), non occorre una nuova legalizzazione, quando portino la firma del funzionario competente e siano muniti del sigillo o del bollo dell'ufficio.

Art. 4

Il presente trattato non concerne le facilitazioni concesse in base ad accordi speciali, segnatamente nel campo delle relazioni commerciali e delle operazioni di dogana.

Art. 5

Il presente trattato sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate a Berna.

Esso entra in vigore due mesi dopo avvenuto lo scambio delle ratificazioni, e resterà in vigore altri tre mesi dopo la denuncia, la quale può esser fatta in qualunque tempo.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente trattato in due esemplari e l'hanno munito dei loro sigilli.

Così fatto in Berna, il 21 agosto 1916.

Hoffmann

M. Gagern Walker

**Elenco
delle Autorità amministrative della Svizzera e dell'Austria i cui
atti non hanno bisogno di legalizzazione in conformità
dell'articolo 2 del trattato**

a. Per gli atti svizzeri:

A. Autorità della Confederazione:

La Cancelleria federale svizzera.

B. Autorità cantonali:

Cantone di Zurigo:	Die Staatskanzlei
Cantone di Berna:	Die Staatskanzlei (La Chancellerie d'Etat)
Cantone di Lucerna:	Die Staatskanzlei
Cantone d'Uri:	Die Standeskanzlei
Cantone di Svitto:	Die Staatskanzlei
Cantone d'Untervaldo Sopraselva:	Die Staatskanzlei
Cantone d'Untervaldo Sottoselva:	Die Standeskanzlei
Cantone di Glarona:	Die Regierungskanzlei
Cantone di Zugo:	Die Staatskanzlei
Cantone di Friburgo:	La Chancellerie d'Etat (Die Staatskanzlei)
Cantone di Soletta:	Die Staatskanzlei
Cantone di Basilea Città:	Die Staatskanzlei
Cantone di Basilea Campagna:	Die Landeskanzlei
Cantone di Sciaffusa:	Die Staatskanzlei
Cantone d'Appenzello Esterno:	Die Kantonskanzlei
Cantone d'Appenzello Interno:	Die Ratskanzlei
Cantone di San Gallo:	Die Staatskanzlei
Cantone dei Grigioni:	Die Standeskanzlei (La Cancelleria dello Stato)
Cantone di Argovia:	Die Staatskanzlei
Cantone di Turgovia:	Die Staatskanzlei
Cantone del Ticino:	La Cancelleria dello Stato
Cantone di Vaud:	La Chancellerie d'Etat
Cantone del Vallese:	La Chancellerie d'Etat (Die Staatskanzlei)
Cantone di Neuchâtel:	La Chancellerie d'Etat
Cantone di Ginevra:	La Chancellerie d'Etat
Cantone del Giura:	La Chancellerie d'Etat

b.⁴ Per gli atti austriaci:

1. Il Bundeskanzleramt.
2. Il Bundesministerium für Inneres.
Da cui dipendono:
nei Bundesländern, le Sicherheitsdirektionen.
3. Il Bundesministerium für Justiz.
Da cui dipendono:
la Generalprokuratur e le Oberstaatsanwaltschaften.
4. Il Bundesministerium für Unterricht.
5. Il Bundesministerium für soziale Verwaltung.
Da cui dipendono:
i Landesarbeitsämter, i Landesinvalidenämter e gli Arbeitsinspektorate.
6. Il Bundesministerium für Finanzen.
Da cui dipendono:
le Finanzlandesdirektionen e la Finanzprokuratur a Vienna.
7. Il Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft.
8. Il Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau.
Da cui dipendono:
il Patentamt.
9. Il Bundesministerium für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft.
10. Il Bundesministerium für Landesverteidigung.
11. I Landeshauptmänner quali autorità dipendenti dal Bundeskanzleramt e dai diversi Ministeri federali.
12. Le Landesregierungen.

⁴ Nuovo testo giusta la nota della Legazione d'Austria del 2 feb. 1957 (RU 1957 221).